

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO - PROVINCIA DI ORISTANO
PO FERS 2007-2013 BANDFO CIVIS RAFFORZAMENTO DEI CENTRI
MINORI – IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR

Imposta di Bollo
assolta in modo
virtuale mediante
versamento con
Mod. F23

– **C.U.P. G23D09000040006 - C.I.G. Z04018D961**

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì quattordici del mese di settembre nella
Residenza Municipale di Villa Sant'Antonio, sono presenti:

- Geom. Rosselle Ardu nata a San Gavino Monreale il 21/08/1971, nella sua qualità
di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Antonio, cod. fisc.
N. 00074670951;

- Sig. Grussu Pietro nato a Mogoro il 31/01/1955, residente a Mogoro in via
Sant'Antonio, 37, C.F. GRSPTR55A31F272E, che interviene in questo atto in
qualità di legale rappresentante della ditta TECNOSEA Costruzioni con sede in
Mogoro, via G. Garau SN – P.IVA 01127270955.

Premesso che:

- Con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 172 (Reg. Gen.
469) del 06/09/2013 si aggiudicavano alla ditta TECNOSEA Costruzioni i
lavori “PO FERS 2007/2013 – Il Centro Servizi La Valle dei Menhir”;
- In data 26/10/2012 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep n. 5;
- La ditta in data 03/02/2014 ha iscritto nel registro di contabilità n. 9 riserve per
l'importo complessivo di € 75.379,31 e nel 4^ SAL sono state iscritte ulteriori 8
riserve per complessivi € 47.267,56;
- Con nota prot. n. 2496 del 03/06/20114 lo studio Legale Avv. Piero Franceschi,
chiedeva per conto della ditta TECNOSEA Costruzioni che venisse
immediatamente avviato il procedimento dell'accordo bonario e la rescissione

del contratto;

- Con nota Pro. n. 3332/x dl 24/07/2014 l'Avv. Franceschi, per conto della Ditta TECNOSEA Costruzioni, chiedeva nuovamente che si avviasse il procedimento di accordo bonario e diffidava il comune ad adempiere entro 15 gg alle obbligazioni contrattuali in essa contenute, significando che in difetto l'appalto sarebbe stato inteso risolto ai sensi dell'art. 1454 del C.C.;
- Con atto di citazione in giudizio in data 09/08/2014, acquisito al nostro protocollo in data 3480 del 12/08/2014, la ditta TECNOSEA Costruzioni, non avendo avuto alcun riscontro alle note di cui sopra, cita il Comune di Villa Sant'Antonio per inadempienze varie nella gestione dell'appalto, il pagamento a favore della ditta di € 118.119,70, oltre agli ulteriori danni patiti e patendi, e chiede di dichiarare il contratto risolto per colpa e fatto dell'amministrazione;
- Con determinazione del responsabile del servizio tecnico (Arch. J. Pierino Porru) n. 35 del 22/04/2015 procedeva alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- Non essendoci il tempo materiale per completare e collaudare l'opera entro il 31/12/2015, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 28/08/2015 è stato definito il lotto funzionale con l'indicazione dei lavori da realizzarsi entro tale data, ed implicitamente di quelli che vengono stralciati dal contratto non essendo più richiesta la loro esecuzione o completamento.
- I lavori devono concludersi e collaudarsi tassativamente entro il 31/12/2015, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme già accreditate e spese;
- atteso che sono state ammesse le prove testimoniali dedotte dall'Impresa è stata richiesta anche una CTU, il procedimento giudiziario in corso potrebbe durare

anni con conseguenti ingenti spese legali a carico dell'Ente oltre al fatto che alla ditta potrebbero essere riconosciuti i danni richiesti, quantomeno in parte - i danni richiesti;

- Considerato che appare rispondente a buona amministrazione, efficacia, efficienza ed economicità evitare che un lavoro pubblico di tale rilievo possa perdere i finanziamenti a motivo di un contenzioso dagli esiti, comunque, incerti e considerato, altresì, che la somma concordata per la transazione, sostanzialmente, rischierebbe, per i contenziosi che, inevitabilmente, si trascineranno per anni, di essere versata per le sole spese legali;
- Non vi sono i termini di legge necessari per poter procedere alla selezione di altro operatore economico;

Visto l'art. 239 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

Ciò premesso, ritenuto parte integrante del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Le parti in via transattiva e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciando l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, quali indicate in premessa ed alle correlative domande proposte nel giudizio civile che pende dinanzi al Tribunale di Oristano distinto con R.G. n. 1208/14, nonché rinunciando a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa al rapporto tra loro intercorso.

Il Comune di Villa Sant'Antonio si impegna a pagare alla Ditta la somma di €

29.000,00 (euro ventinovemila) entro trenta giorni dalla data di stipula della presente transazione e a mettere a disposizione l'area di cantiere così come previsto negli elaborati progettuali (layout di cantiere).

La ditta, si impegna a riprendere immediatamente i lavori e a completare quelli previsti nel presente accordo entro il 30/11/2015 agli stessi patti del contratto rep. n. 5/2012.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale prevista all'art. 24 del contratto d'appalto Rep n. 5/2012.

Art. 3

La ditta si impegna a realizzare entro il termine di cui all'art. 1 i lavori relativi al lotto funzionale come definito con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 28/08/2015, nonché a rinunciare a richiedere alcuna indennità o compenso per le lavorazioni portate in diminuzione che comunque rientrano all'interno del quinto d'obbligo.

Il Comune porterà a termine il collaudo in corso d'opera e al termine del lotto funzionale di cui al presente atto, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ultimazione ed il certificato di regolare esecuzione. Tutte le spese di collaudo rimangono a carico del Comune di Villa Sant'Antonio.

Art. 4

Il giudizio R.G. n. 1208/14 pendente dinanzi al Tribunale di Oristano, con prossima udienza fissata per il 16/11/2015 verrà abbandonato con rinuncia agli atti e alle domande da entrambi le parti. Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico le spese.

Art. 5

Le parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o

pendenza comunque relativi al contratto e pertanto si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo natura di transazione ex art. 239 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, nonché di integrazione e modifica in parte del qua del contratto d'appalto Rep. n. 5 del 26/10/2012.

Art. 6

Ai fini della presente Transazione le parti eleggono domicilio presso il Comune di Villa Sant'Antonio, via Maria Doro, 5.

Art. 7

Il Comune di Villa Sant'Antonio si impegna ad evitare che l'ANAC porti a termine il procedimento di annotazione sul casellario informatico delle imprese nei confronti della Tecnosea Costruzioni s.r.l. avviato per effetto della propria segnalazione ed all'uopo specificamente ad annullare la rescissione contrattuale effettuata dall'ex RUP Arch. Junior Pierino Porru nonché a trasmettere in modo formale all'ANAC la copia del presente atto di transazione con allegate la determinazione di annullamento della rescissione.

Art. 8

Il presente, redatto per scrittura privata non autenticata, verrà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986. Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto e ogni altra inerente, comprese soprattasse e sanzioni saranno a carico della parte che, non conformandosi a quanto in esso contenuto o previsto, darà causa al suo utilizzo e all'eventuale produzione in giudizio.

Art. 9

REP. N. 7 DEL 14/09/2015

Il presente atto è sottoscritto anche dai procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P. per la causa iscritta al Tribunale di Oristano R.G. 1208/2014 .

PER IL COMUNE: Geom. Ardu Rossella

PER LA DITTA : Sig. Grussu Pietro

PER rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.:

Avv. Barberio Mauro per il Comune di Villa Sant'Antonio

Avv. Franceschi Piero per la ditta TECNOSEA Costruzioni